

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART.12, comma 3, L. 383/2000 PER L'ANNO 2013

FRA

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, C.F. 97434010589, con sede in Roma, Via Fornovo 8, rappresentato dal Direttore della Direzione Generale per il Terzo Settore e le Formazioni Sociali (di seguito denominata Direzione Generale), Dott. Danilo Giovanni Festa

E

L'Associazione di promozione sociale (di seguito denominata Associazione) C.F. e partita IVA con sede legale nel comune di provincia di via cap. - Tel. - fax - e-mail , in possesso dei requisiti previsti dalla legge 383/2000 in persona del rappresentante legale, nato a il, giusti i poteri a lui conferiti con *(nel caso in cui il progetto/iniziativa sia stato presentato da più associazioni di promozione sociale congiuntamente, risulta necessario riportare il nome del rappresentante legale dell'Associazione capofila ed indicare gli estremi della procura di conferimento dei suoi poteri);*

PREMESSO

- Con le Linee di Indirizzo pubblicate sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la cui pubblicazione è stata comunicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale, il Viceministro ha dettato: *“Modalità per la presentazione di progetti sperimentali da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei Registri delle Associazioni di Promozione Sociale, nonché per assicurare il sostegno ad iniziative formative e di informatizzazione, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, art. 12, comma 3 lett. d) ed f) Anno 2013”*, alle quali le parti che sottoscrivono la presente convenzione intendono integralmente riferirsi;
- che con decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per il Terzo Settore e le Formazioni Sociali, datato, registrato presso la Corte dei Conti il, al Reg. n., Foglio, pervenuto all'Amministrazione in data, sono stati ammessi a finanziamento n. progetti lett. f) e n. iniziative lett. d), presentati dalle Associazioni di promozione sociale ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, a valere sulle disponibilità del Fondo per l'Associazionismo, istituito ai sensi dell'art. 13 della medesima legge – capitolo di spesa 5246 - per un importo complessivo di per l'esercizio finanziario 2013;
- che con il presente atto - redatto in conformità ai principi stabiliti dall'art. 12 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni – si intende disciplinare operativamente le modalità amministrative concernenti la concessione del contributo in questione, finalizzato alla gestione e realizzazione del progetto/iniziativa denominato/a: “.....”, per il/la quale è stato approvato il contributo di € (lettere.....) (escluso dal campo di applicazione IVA);
- che, pertanto, si rende necessario procedere alla stipula della relativa convenzione con l'Associazione per la realizzazione del suddetto/a progetto/iniziativa;
- che dalla certificazione in atti non risultano procedimenti penali né carichi pendenti a carico al rappresentante legale dell'Associazione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto della convenzione

L'Associazione si obbliga a realizzare il progetto/iniziativa denominato/a "....." nei modi, nei termini e nel rispetto delle condizioni tutti indicati nei rispettivi formulari accettati dall'Amministrazione (Allegati e parte integrante della Convenzione).

Art. 2 Avvio attività e durata del progetto/iniziativa

La concessione del contributo ed il presente atto hanno validità pari alla durata indicata dall'Associazione nel formulario allegato, ossia di mesi, a decorrere dalla data di avvio delle attività.

Le iniziative e i progetti finanziati dovranno necessariamente concludersi entro e non oltre i mesi stabiliti dal diagramma di Gantt, decorrenti dal giorno della stipula della presente convenzione o dal quindicesimo giorno successivo al ricevimento di apposita comunicazione da parte dell'Amministrazione, ai sensi del punto 9.2 delle linee di indirizzo, di cui la presente convenzione costituisce allegato e parte integrante, pena la revoca del finanziamento concesso per la parte progettuale non ultimata.

Sono esclusi dal suddetto divieto di proroga i progetti relativi a zone disastrose o colpite da calamità naturali e quelli delle associazioni che hanno avuto nel corso dell'anno consistenti cambiamenti organizzativi. In quest'ultimo caso, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione alla Direzione Generale, che ne deciderà la proroga in base alla documentazione prodotta e, in ogni caso, per non più di una volta, per un periodo non superiore al 30% della durata complessiva del progetto. I progetti a cui verrà concessa la proroga dovranno concludersi entro i termini della proroga concessa.

L'avvio delle attività progettuali dovrà avvenire entro 15 giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte dell'Amministrazione. Entro lo stesso termine l'Associazione dovrà certificare data di inizio e programmazione di attività con apposita comunicazione a firma del legale rappresentante.

Trascorso il suddetto termine di 15 giorni, in assenza di motivazioni giustificative del mancato avvio, l'Amministrazione procederà unilateralmente alla revoca di diritto del contributo.

Art. 3 Responsabile del progetto/iniziativa. Monitoraggio

Il responsabile del progetto/iniziativa per conto dell'Associazione è il Sig.; nel caso il Sig., per motivate ragioni, non possa proseguire nell'incarico di responsabile del progetto/iniziativa, l'Associazione dovrà comunicare immediatamente all'Amministrazione a mezzo raccomandata a/r il nuovo nominativo del responsabile del progetto/iniziativa.

L'Associazione è tenuta a presentare all'Amministrazione, entro e non oltre 15 giorni a decorrere dalla realizzazione del 50% delle attività e dalla fine delle stesse:

- la Relazione descrittiva delle attività con il relativo prospetto riepilogativo;
- l'elenco dei giustificativi delle spese sostenute e/o impegnate nel periodo di riferimento;

Entro 15 giorni dal termine del progetto/iniziativa, che dovrà essere comunicato formalmente all'Amministrazione, l'Associazione deve presentare:

- Il Rapporto conclusivo (o Relazione Finale) descrittivo delle attività con il relativo prospetto riepilogativo;
- L'elenco di tutti i giustificativi delle spese sostenute redatto conformemente al piano finanziario approvato.

Tutti i prospetti ed elenchi, sottoscritti dal legale rappresentante dell'Associazione (o della capofila in caso di partenariato), dovranno essere redatti conformemente ai modelli pubblicati sul sito istituzionale; in tali Relazioni/prospetti dovranno essere indicate le attività svolte, già previste nel progetto/iniziativa approvati e dichiarato che le spese esposte nei rendiconti non sono state oggetto di altri contributi pubblici.

In assenza di motivazioni giustificative di eventuali ritardi nella consegna delle suddette relazioni, l'Amministrazione potrà procedere unilateralmente alla revoca del contributo.

Art. 4 Modalità di erogazione del contributo

Per la realizzazione del progetto/iniziativa verrà corrisposto all'Associazione (o all'Associazione capofila, nel caso di progetti presentati da più associazioni di promozione sociale congiuntamente) un contributo pubblico massimo pari a € (in cifre e in lettere) escluso dal campo di applicazione IVA. Un'ulteriore quota di € (in cifre e in lettere), del costo complessivo del progetto/iniziativa, rimane a carico dell'Associazione, la quale è pertanto tenuta a rendicontare, con appositi giustificativi di spesa, anche tale importo in sede di verifica amministrativo – contabile. La percentuale relativa alla quota di contributo privato dovrà risultare invariata anche nel consuntivo finale delle spese e, pertanto, anche nell'erogazione del saldo, l'Amministrazione manterrà invariato tale rapporto percentuale. Nel caso il costo finale del progetto/iniziativa superi quello preventivato nel piano economico allegato alla presente convenzione, l'Associazione non potrà avanzare richieste di rimborso per ulteriori costi aggiuntivi, rimanendo invariato il finanziamento concesso dall'Amministrazione. In occasione della presentazione della relazione finale l'Associazione dovrà inoltre obbligatoriamente limitarsi a rendicontare gli importi nei limiti del costo complessivo del progetto approvato. Qualora, per esigenze contabili interne, l'Associazione dovesse esporre a rendiconto costi superiori al costo complessivo del progetto/iniziativa dovrà dichiarare la natura di tali costi e la totale assunzione a proprio carico di tutte le spese che conseguentemente non saranno oggetto di alcuna verifica.

Il finanziamento viene erogato con le modalità del rimborso a costi effettivi.

Saranno oggetto di rimborso unicamente quelle spese che risultino effettivamente sostenute, regolarmente contabilizzate, strettamente coerenti con il progetto/iniziativa e conformi al relativo piano economico; le spese dovranno inoltre essere contenute entro i limiti autorizzati, riferiti al periodo di durata prestabilito del progetto/iniziativa e correttamente rendicontate.

L'Amministrazione erogherà l'anzidetto importo del contributo pubblico € in due soluzioni: un primo acconto, pari al 80% del contributo concesso sarà erogato, previa presentazione di apposita garanzia fidejussoria, assicurativa o bancaria, tenuto conto delle disponibilità di cassa sul competente capitolo di bilancio, la richiesta di anticipo deve contenere l'indicazione del codice fiscale e quella degli estremi del conto corrente bancario corredato da codice IBAN intestato all'Associazione.

Il 20% del finanziamento sarà erogato a saldo previa acquisizione del positivo esito del controllo amministrativo-contabile del progetto/iniziativa, svolto dai competenti uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sulla base della presentazione di una dettagliata relazione finale, attestante i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nonché i costi sostenuti/impegnati per la realizzazione del progetto/iniziativa, corredata dell'elenco dei giustificativi di spesa, secondo le condizioni stabilite nelle condizioni di attuazione e regole di rendicontazione (allegate e parte integrante della convenzione).

Nel caso in cui l'Amministrazione ritardi nella corresponsione dell'anticipo per cause ad essa non imputabili, l'Associazione, dopo aver speso nella realizzazione del progetto/iniziativa l'importo del 20% previsto a proprio carico, potrà richiedere, mediante formale istanza, di sospendere l'esecuzione del progetto/iniziativa fino a che lo stesso anticipo non sarà liquidato. Tale periodo di sospensione costituirà comunque proroga nei limiti ed alle condizioni di cui al precedente art. 2.

Ove dalla rendicontazione prodotta e/o dalla verifica amministrativo-contabile dovesse risultare un costo del progetto/iniziativa inferiore a quanto previsto nel piano economico, ovvero l'inammissibilità, in tutto o

in parte, dei giustificativi di spesa prodotti nelle forme stabilite dalle regole di rendicontazione allegate, l'Amministrazione provvederà a richiedere all'Associazione la differenza tra quanto indebitamente percepito a titolo di anticipazione e quanto effettivamente riconosciuto; ciò potrà avvenire anche attraverso una decurtazione dalla liquidazione del 20% del consuntivo, operando una compensazione con le somme non dovute, maggiorate da interessi legali; qualora ciò non dovesse risultare sufficiente a recuperare la differenza fra il percepito e il riconosciuto, l'Associazione si obbliga irrevocabilmente a restituire quanto indebitamente percepito e l'Amministrazione procederà all'escussione, totale o parziale, della fideiussione di cui all'articolo seguente.

L'Amministrazione provvederà a liquidare l'Associazione a mezzo bonifico bancario effettuato presso la banca codice IBAN

Art. 5 Fideiussione

Al fine di garantire l'anticipo di cui al precedente articolo, l'Associazione deve presentare, contestualmente alla richiesta di erogazione, idonea cauzione mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, redatta conformemente al modello pubblicato sul sito istituzionale per un importo di € (in cifre e in lettere) pari all'anticipo del 80% del contributo ministeriale complessivamente concesso al progetto/iniziativa.

Tale fideiussione potrà essere svincolata, su richiesta dell'Associazione, laddove all'esito della prescritta verifica amministrativo-contabile, vengano effettivamente riconosciute come ammissibili ed effettivamente pagate spese pari ad almeno il contributo già anticipato dal Ministero, nonché la quota complessivamente prevista a carico dell'Associazione. Resta inteso che l'erogazione di quanto riconosciuto a saldo a valere sul contributo ministeriale, potrà essere effettuata dietro presentazione di un'ulteriore, analoga fideiussione a copertura dell'importo corrispondente alle spese verificate come ammissibili in quanto correttamente impegnate dall'Associazione e non pagate. Tale fideiussione potrà essere svincolata solo successivamente all'ulteriore verifica amministrativo-contabile della documentazione comprovante l'effettivo pagamento di tali spese nei limiti di quanto effettivamente pagato entro 30 giorni dall'avvenuto accredito del saldo del contributo ministeriale.

Nel caso in cui il fideiussore sia sottoposto a procedura concorsuale o comunque cessi la propria attività per qualunque causa, l'associazione è tenuta a rinnovare la fideiussione con un altro dei soggetti sopraindicati, dandone immediata comunicazione all'Amministrazione.

Art. 6 Verifiche e poteri di autotutela

Per la verifica e la valutazione della correttezza amministrativa e contabile delle spese sostenute/impegnate nonché dello stato di avanzamento del progetto/iniziativa e dei risultati conseguiti, l'Amministrazione si avvarrà degli uffici periferici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di effettuare il monitoraggio ed il controllo sullo svolgimento del progetto/iniziativa, per verificarne il buon andamento, in qualsiasi momento anche attraverso soggetti terzi appositamente autorizzati. L'Associazione ha l'obbligo di collaborare a tutte le attività di verifica, monitoraggio e valutazione.

In caso di inadempimenti, anche formali o ritardi nella realizzazione del progetto/iniziativa, la Direzione Generale potrà trasmettere all'Associazione una prescrizione con invito ad adempiere, entro un termine stabilito, nel rispetto delle condizioni del progetto/iniziativa e della presente convenzione. L'inutile decorso di detto termine determinerà l'automatica ed unilaterale revoca del finanziamento. In ogni caso resta fermo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei danni e delle maggiori spese nelle quali dovesse incorrere per effetto della revoca della presente convenzione.

Art. 7 Modifiche progettuali

Ogni eventuale richiesta di modifica del progetto, inerente sia gli obiettivi da raggiungere, le metodologie, i tempi, le fasi, la durata, sia le eventuali variazioni nonché compensazioni tra le voci di spesa previste nel piano economico, dovrà essere argomentata e formulata in maniera tale da non stravolgere o alterare l'architettura e le finalità del progetto come approvato. Tali richieste di modifica dovranno essere inoltrate, con congruo anticipo (almeno 30 giorni) a firma del legale rappresentante dell'associazione proponente, alla Divisione II della Direzione Generale per il Terzo settore e le formazioni sociali che provvederà ad accettarle preventivamente ed autorizzarle formalmente.

Il consuntivo finale delle spese (rendicontazione a consuntivo), dovrà quindi rispettare le singole voci di spesa del piano economico approvato, salvo modifiche autorizzate, ed essere redatto secondo le indicazioni contenute nelle "Condizioni di attuazione e regole di rendicontazione".

Art. 8 Obblighi generali

L'Associazione si impegna ad operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti nazionali e comunitari vigenti. L'Amministrazione non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle attività svolte in esecuzione del presente atto.

L'Associazione è direttamente responsabile dell'osservanza di tutti gli obblighi di legge in materia contrattuale, assicurativa e previdenziale nonché di prevenzione e tutela in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

L'Associazione ha l'obbligo di citare esplicitamente in ogni materiale approntato per la realizzazione del progetto/iniziativa (brochure, siti web, pubblicazioni, pieghevoli, manifesti, ecc.) che esso è stato realizzato con il contributo del Fondo per l'Associazionismo (ex lege 383/2000) – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Linee di indirizzo 2013.

L'utilizzo e/o pubblicazione del logo ministeriale dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione, previa istanza dell'Associazione a firma del rappresentante legale corredata con le bozze dei materiali sui quali si intende apporre lo stesso logo.

Nel caso di utilizzo per altre iniziative e/o attività dei prodotti realizzati con il contributo concesso è necessaria apposita autorizzazione da parte dell'Amministrazione.

Ogni istanza, relazione o richiesta di autorizzazione e/o nulla osta dovrà essere inoltrata a firma del legale rappresentante dell'Associazione.

L'Associazione ammessa a finanziamento deve produrre il proprio curriculum e una scheda riepilogativa del progetto finanziato, al fine di consentire all'Amministrazione l'assolvimento degli obblighi di pubblicizzazione sul sito internet, come previsto dall'art. 18 del D.L. 22 giugno 2012 n.83.

Art. 9 Normativa applicabile

La rendicontazione amministrativo-contabile del progetto/iniziativa dovrà essere svolta secondo le modalità, le condizioni di attuazione e le regole di rendicontazione allegate alla presente convenzione e pubblicate sul sito istituzionale.

Art. 10 Obbligo di riservatezza e trattamento dati

Tutte le persone impiegate dall'Associazione nelle attività previste dalla presente convenzione sono tenute ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona fisica e giuridica, salvo diversa specifica autorizzazione dell'Amministrazione, per quanto riguarda fatti, dati, cognizioni, documenti ed oggetti di cui siano venute a conoscenza o che siano resi noti in ragione del presente contratto.

L'Associazione dà garanzia che il personale impiegato nel progetto/iniziativa sia a conoscenza e rispetti gli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa in materia.

L'Amministrazione informa che i dati personali raccolti per lo svolgimento del progetto/iniziativa saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità del procedimento stesso di finanziamento del progetto/iniziativa ed in conformità agli obblighi previsti dalla legge. Il relativo trattamento non richiede il consenso dell'interessato ai sensi dell'articolo 18 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad autorità pubbliche locali e nazionali in conformità ad obblighi di legge.

L'Associazione, ovvero il rappresentante legale, garantisce che i volontari ed i destinatari coinvolti nelle attività progettuali sono coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, esonerando espressamente l'Amministrazione in tal senso.

Art. 11 Foro competente

Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e/o validità della convenzione, o comunque connessa o dipendente, è competente il Foro di Roma.

Art. 12 Disciplina residuale

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si applicano i principi della concessione amministrativa, convenendo espressamente le Parti che tale istituto si conforma al rapporto in questione. La presente Convenzione si compone di 12 articoli.

Roma, lì

Per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per il Terzo Settore e le Formazioni Sociali

Il Direttore Generale
Dott. Danilo Giovanni FESTA

.....

Per l'Associazione di promozione sociale

Il legale rappresentante

.....